CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 87-bis

Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista

L'IVASS puo' individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

Versione in vigore dal 16 aprile 2014, non più in vigore dal 30 giugno 2015 · versione 31

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	VII — Assetti proprietari
Capo	IV — Gruppo assicurativo CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-87-bis-disposizioni-applicabili-all-impresa-di-partecipazione-finanziaria/versione/31

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it